



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI Chieti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 12 luglio 2016 n. 183

**.OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE 2016/2018.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **12** del mese di **luglio** alle ore **14:10** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. D'ANCHINI Tommaso
2. Sig. DE IURE Domenico
3. Sig.ra LICENZIATO Francesca
4. Sig. MENICUCCI Luigi

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2016, esecutiva, con cui, oltre a modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 approvata con deliberazione

di Giunta Comunale n. 160 del 9.07.2015, relativamente alle previsioni assunzionali dell'anno 2015, si è provveduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;

VISTO il comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità), nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, che testualmente recita:

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.(omissis)”;

RILEVATO che il piano delle assunzioni stabilito per gli anni 2015 e 2016 con le deliberazioni di Giunta Comunale sopra citate, è già in fase di concreta attuazione, avendo l'Ente provveduto, ai sensi del citato comma 424 e delle disposizioni recate dal Decreto ministeriale del 14.09.2015, ad adempiere alle formalità previste relativamente all'immissione dei dati relativi sull'apposito portale Internet, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica e a quant'altro richiesto dalla relativa disciplina;

TENUTO CONTO che le assunzioni a tempo indeterminato mediante le consuete modalità di reclutamento, sono - di fatto - precluse fino a quando non si concluderanno le procedure previste per la ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale provinciale, e considerato che, allo stato, non è ancora possibile ipotizzare i tempi necessari per la stessa, né vi è certezza in ordine alla possibilità di copertura di tutte le professionalità richieste, stante anche la non omogeneità delle funzioni di competenza delle Province e dei Comuni;

TENUTO CONTO, peraltro, che da una parte la necessità di garantire l'erogazione alla cittadinanza dei necessari servizi, e dall'altra l'inevitabile e costante riduzione dell'organico dell'Ente dovuto alle norme restrittive in materia di assunzioni, rendono necessario – temporaneamente - il ricorso a forme flessibili di lavoro per assicurare la continuità nell'erogazione degli stessi e il funzionamento dell'attività amministrativa in generale;

DATO ATTO, in particolare, che, come più volte rappresentato dai competenti Dirigenti, si rende assolutamente necessario implementare - da una parte – il personale addetto alla gestione dei Servizi Demografici che, già problematica per la cronica carenza di personale, diventerà insostenibile con i pensionamenti previsti a breve, e - dall'altra - di quello addetto alle Attività Tecniche, con particolare riguardo agli Istruttori Tecnici di cui l'organico dell'Ente è completamente privo;

VISTO l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni_Autonomie Locali del 14.09.2000, che disciplina il contratto a termine, ed in particolare la lettera g) del comma 1,

che prevede il ricorso a tale forma flessibile di lavoro per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi purché siano state avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;

EVIDENZIATO, in merito alla disciplina normativa delle assunzioni flessibili attualmente vigente negli enti locali, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, ha condiviso l'interpretazione della disciplina all'uopo introdotta dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 per gli enti virtuosi, secondo cui gli stessi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 % della spesa sostenuta nel 2009;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 17624 del 02.05.2012, in merito alla modalità di considerazione del tetto di spesa fissato dalla norma di cui sopra;

RAMMENTATO, al riguardo, che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2013, esecutiva, ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015”, è stata definitivamente quantificata la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale impiegato con forme flessibili di lavoro;

RICHIAMATO il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, in particolare:

– l'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/196;

- l'articolo 6, commi 3, 4 bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
“3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”;
“ 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;
“6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/9, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. (omissis);

RIBADITA la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina legislativa vigente in materia, per procedere ad assunzioni, e precisamente:

- 1) la spesa di personale prevista negli stanziamenti del Bilancio di Previsione per gli anni 2016 - 2018 è inferiore al tetto della spesa del personale del triennio 2011-2013, pari ad € 5.252.876,60, quale risultante dalla determinazione n. 135 del 26.03.2015 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;
- 2) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, secondo i dati del rendiconto 2015, agli atti, è pari al 30,09%, dando atto che il calcolo è stato effettuato in conformità alle istruzioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 14 del 28.12.2011, nonché considerando l'aggregato spese di personale riferito a quello impiegato per l'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296, includendovi anche le “voci escluse” ai fini dell'applicazione di detto comma 557 (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 27 del 12.05.2011);
- 4) con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 03.07.2015, si è provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'Ente;
- 5) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze e/o soprannumero di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Legislativo n. 165/2001, ha dato esito negativo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale in data odierna;
- 5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2015/2017;

DATO ATTO che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (nel testo modificato dall'art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013):

- le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo 36, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;
- le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

RICORDATO, altresì, che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013, stabilisce che *“per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le*

relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei” e che tale impostazione è stata confermata anche da un parere del Ministero dell’Interno in data 28.03.2014;

PRESO ATTO, pertanto, che, secondo il quadro normativo attualmente vigente, confortato da autorevole dottrina, il ricorso alle assunzioni a tempo determinato può essere attuato con le seguenti modalità:

- nel caso in cui l’ente abbia graduatorie a tempo determinato vigenti, la disponibilità all’assunzione può essere richiesta solo al vincitore/i delle stesse, restando preclusa qualsiasi possibilità di scorrimento;
- in subordine, l’ente può utilizzare graduatorie a tempo indeterminato riguardanti la medesima categoria e profilo professionale, già vigenti presso l’Ente;
- nel caso in cui l’ente non disponga di graduatorie proprie, è possibile (non obbligatorio) utilizzare una graduatoria a tempo indeterminato formata da altra amministrazione;

PRESO ATTO che:

- con determinazione del Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane” n. 130 dell’8 giugno 2016 è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di n. 2 unità di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”;

- con determinazione n. 120 del 31.05.2016 è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di n. 2 unità di categoria “C”, “Istruttore Tecnico”;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016 - 2018, in aderenza alle esigenze dell’Ente, al quadro normativo sopra nel complesso delineato, alle risorse disponibili, prevedendo l’assunzione a tempo determinato delle seguenti unità lavorativa:

- n. 1 dipendente di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, da assegnare al Settore “Affari Generali e Servizi Demografici”;
- n. 1 dipendente di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Tecnico”, da assegnare al Settore “Attività Tecniche e Produttive”;

DATO ATTO che la spesa per l’assunzione di che trattasi può essere quantificata per l’anno 2016, in via presuntiva, in € 30.500,00 e che la stessa rientra nel limite di cui all’art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 (100% della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell’anno 2009);

RICHIAMATO l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO, in proposito, il parere favorevole rilasciato in data 8.7.2016 dal Collegio dei Revisori di questo Ente in merito alla programmazione di cui al presente atto, ai sensi della normativa sopra citata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di integrare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, approvata con propria deliberazione 13 del 29.01.2016, ed in particolare con riferimento all’anno 2016, salvo proroga, con la previsione delle seguenti assunzioni a tempo determinato e pieno:

- n. 1 dipendente di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, da assegnare al Settore “Affari Generali e Servizi Demografici”;
- n. 1 dipendente di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Tecnico”, da assegnare al Settore “Attività Tecniche e Produttive”;

3. Di utilizzare, per le suddette assunzioni, le relative graduatorie a tempo determinato approvate, rispettivamente, con determinazioni del Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane” n. 130 dell’8.06.2016 e n. 120 del 31.05.2016;
2. Di demandare al Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane” gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
3. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, come integrata col presente atto;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali ai sensi dell’art. 7 CCNL 1.04.1999.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d’OTTAVIO**

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 14 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 14 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**